REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale

Copertina

Registro

Tipo Atto Decreto del Presidente della Giunta Regionale

Numero Protocollo NP/2020/1462906

Anno Registro 2020

Numero Registro 6291

Dipartimento

Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti

Struttura

Vice direzione generale ambiente

Oggetto

Verifica di assoggettabilità a VAS, ex art. 13 legge regionale n. 32/2012 e approvazione del Piano d'azione per il risanamento della qualità dell'aria per la zona IT0712 denominata Savonese-Bormida.

Data sottoscrizione

16/10/2020

Responsabile procedimento

Cecilia Brescianini

Dirigente responsabile

Cecilia Brescianini

Soggetto emanante

Giovanni Toti

La regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto è garantita dal Dirigente/Direttore Generale della struttura proponente.

Il decreto rientra nei provvedimenti dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale 254/2017

Il decreto è costituito dal testo e da 2 allegati

allegati:

A01_A01_2020-AM-6476_Piano_azione Valbormida.pdf

A02_A02_2020-AM-6476_relazione istruttoria esclusione_Vas.pdf

Comunicazioni

Non pubblicazione (sottratto integralmente all'accesso ai sensi della l. 241/1990 e ss.mm.ii).	NO
Soggetto a Privacy:	NO
Pubblicabile sul BURL:	NO
Modalità di pubblicazione sul BURL:	
Pubblicabile sul Web:	SI

REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale

Dipartimento/Direzione Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti

Struttura Vice direzione generale ambiente

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

codice AM-6476

anno 2020

OGGETTO:

Verifica di assoggettabilità a VAS, ex art. 13 legge regionale n. 32/2012 e approvazione del Piano d'azione per il risanamento della qualità dell'aria per la zona IT0712 denominata Savonese-Bormida.

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 recante: "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", ed in particolare l'articolo 9, che definisce la procedura per l'adozione, da parte della Regione, di piani e/o misure per il perseguimento, tra l'altro, dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto qualora, in una o più aree, all'interno di zone o agglomerati, i livelli di inquinanti, sulla base della valutazione effettuata dalla Regione, superino i valori fissati negli allegati di riferimento;
- la legge regionale 10 agosto 2012 n. 32 "*Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 (disciplina delle valutazione di impatto ambientale)*" e, in particolare, gli articoli 3, 5, 13;

DATO ATTO che:

- in data 5 agosto 2020, la Giunta Regionale ha adottato la deliberazione n. 809 "*D. Lgs. n. 155/2010 Art. 9. Adozione del Piano d'azione per il risanamento della qualità dell'aria per la zona IT0712 denominata Savonese-Bormida ai fini dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 13 l.r. n. 32/2012*"
- con nota PG/2020/10650 in data 11.08.2020 il Settore Ecologia della Vicedirezione Generale Ambiente ha trasmesso al Settore Pianificazione Territoriale e VAS della Vicedirezione Generale Territorio lo schema di piano corredato dal previsto rapporto preliminare ai fini dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, ai senti dell'art. 13 della l.r. 32/2012.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito dell'istruttoria condotta dal Settore Pianificazione Territoriale e VAS, con l'apporto dei soggetti competenti in materia ambientale e delle altre strutture regionali interessate, è stata predisposta la relazione istruttoria n. 209 del 28/09/2020, allegata alla presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale;
- dalla relazione istruttoria n, 209/2020 emerge che, a fronte degli attesi effetti migliorativi sulla qualità dell'aria, dall'esame del Rapporto Preliminare non emergono potenziali impatti negativi dall'attuazione delle misure previste dal Piano, escludendo quindi l'assoggettamento a VAS del Piano medesimo;
- sulla base della relazione istruttoria n. 209/2020 il piano d'azione deve essere modificato come segue:
    - le misure previste dal Piano devono essere osservate a far data dalla sua approvazione e mantenute nel tempo sino ad eventuali aggiornamenti del Piano medesimo ovvero ad intervenute modificazioni della normativa di riferimento.
    - nel titolo del capitolo III del rapporto preliminare deve essere riportato il riferimento normativo corretto al dlgs 152/2006.

RITENUTO:

- che alla luce delle argomentazioni svolte nella citata relazione tecnica n. 209/2020 nonché negli elementi indicati nel rapporto preliminare e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, il Piano d'azione per il risanamento della qualità dell'aria per la zona IT0712 denominata Savonese-Bormida sia da escludere dalla procedura di VAS di cui agli artt. 8 e segg. della lr 32/2012.

RILEVATO:

- che connota carattere di somma urgenza approvare il piano d'azione di cui al precedente alinea in ragione delle criticità ambientali e sanitarie riscontrate nel territorio del Comune di Cairo Montenotte;
- che risulta indifferibile provvedere all'attuazione delle azioni individuate dal piano al fine di garantire il contenimento degli inquinanti rilevati nel Comune di Cairo Montenotte e un graduale rientro degli stessi all'interno dei limiti di legge;
- che ulteriori indugi potrebbero arrecare danni alla salute pubblica e all'ambiente.

RILEVATO inoltre che l'avvenuta proclamazione, in data 07/10/2020, del Presidente della Giunta a seguito dell'esito delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020, ha comportato, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, l'assunzione delle sue funzioni e la cessazione della "prorogatio", prevista dall'art. 25 del ridetto Statuto, del Presidente uscente e dagli Assessori da lui in allora nominati.

CONSIDERATO che, in assenza della Giunta regionale, i poteri alla stessa attribuiti sono esercitabili, qualora reso necessario da ragioni di urgenza ed indifferibilità, dal Presidente della Giunta, in quanto unico organo esecutivo in carica.

CONSIDERATO che il presente provvedimento sarà sottoposto a successiva presa d'atto da parte della Giunta Regionale.

RITENUTO pertanto**:**

- di approvare il Piano d'azione per il risanamento della qualità dell'aria per la zona IT0712 denominata Savonese-Bormida, allegato e parte integrante al presente atto, già adottato con dgr 809 in data 5 agosto 2020, e modificato secondo le indicazioni contenute nella relazione istruttoria n. 209/2020;

DECRETA

per i motivi indicati in premessa:

1. di escludere ai sensi dell'art. 13 comma 6 della l.r. 32/2012 dalla procedura di VAS di cui agli artt. 8 e segg. della medesima legge regionale 32/20012 il Piano d'azione per il risanamento della qualità dell'aria per la zona IT0712 denominata Savonese-Bormida per le motivazioni meglio specificate nella relazione tecnica n 209/2020, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di approvare il Piano d'azione per il risanamento della qualità dell'aria per la zona IT0712 denominata Savonese-Bormida, allegato e parte integrante al presente atto, già adottato con dgr 809 in data 5 agosto 2020, e modificato secondo le indicazioni contenute nella relazione istruttoria n. 209/2020;
3. che il presente provvedimento sarà sottoposto a successiva presa d'atto da parte della Giunta Regionale;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Giovanni Toti

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.

REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA

Piano d’azione per il risanamento della qualità dell’aria nella zona IT0712 denominata Savonese-Bormida

A cura di:

Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti

Vice Direzione Generale Ambiente - Settore Ecologia

Commissione Tecnica regionale per la qualità dell'aria rappresentata da:

- **Regione Liguria -Settore Ecologia**
- **Provincia di Savona**
- **Comune di Cairo Montenotte**
- **ARPAL**
- **ASL 2**

Sommario

1. Premessa 6
2. La pianificazione regionale in materia di qualità dell'aria 7
3. Zonizzazioni della Regione Liguria e classificazione delle zone 9
4. La valutazione della qualità dell'aria in val Bormida – anno 2019 13
5. Azioni propedeutiche alla definizione del piano d'azione 19
6. Valutazione della qualità dell'aria in Val Bormida – aggiornamento 2020 20
7. Aggiornamenti di ARPAL sugli autocontrolli di Italiana Coke 21
8. Emissioni di B(a)P in Val Bormida 22
9. Misure di risanamento 26
10. Monitoraggio del piano 29

Allegato 1 30

Allegato 2 30

1. Premessa

Il presente piano - elaborato ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 155/2010 - è stato redatto dal Settore Ecologia, Vice Direzione Generale Ambiente della Regione Liguria con il supporto dalla Commissione tecnica regionale per la qualità dell'aria istituita con la dgr 425/2020, la quale ha approvato il presente piano nella riunione del 28 Luglio 2020.

Il piano individua le misure da attivare con urgenza a tutela della salute pubblica per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente nell'area della Val Bormida, in cui – nell'anno 2019 - si sono verificati superamenti di valore obiettivo di Benzo(a)pirene (di seguito B(a)P) di cui all'allegato XIII del d.lgs. 155/2010.

Il B(a)P appartiene alla classe degli idrocarburi policiclici aromatici e la normativa attuale prevede un valore obiettivo solo per tale composto come indicatore dell'andamento di tutta la classe.

Gli IPA si formano durante la combustione incompleta o la pirolisi di materiale organico contenente carbonio, come carbone, legno, prodotti petroliferi e rifiuti. La loro presenza in atmosfera è pertanto attribuibile a diverse fonti tra le quali la combustione di legna e biomasse in genere, il traffico veicolare, il riscaldamento domestico, le centrali termoelettriche e le emissioni industriali. Gli IPA ad alto peso molecolare, come il benzo(e)pirene e il benzo(a)pirene, sono presenti in elevate quantità in catrami, bitumi, pece, carboni e prodotti correlati come gli asfalti. Inoltre possono derivare da nerofumo e fuliggine di legna o comunque si ricollegano a fonti pirogeniche. Sorgenti naturali sono i vulcani e gli incendi boschivi. Gli IPA appartengono alla categoria dei "microinquinanti" in quanto possono avere effetti tossici già a concentrazioni molto più modeste di quelle normalmente osservate per gli inquinanti "classici". La loro presenza comporta un potenziale rischio per la salute umana poiché molti di essi risultano essere cancerogeni. Sotto il profilo tossicologico, le osservazioni sperimentali indicano che la condizione necessaria, ma non sufficiente, per la cancerogenicità degli IPA è una struttura in cui vi siano almeno quattro anelli condensati: in particolare, il più noto idrocarburo appartenente a questa classe è il benzo(a)pirene - B(a)P - classificato dallo IARC come cancerogeno per l'uomo.

La Liguria è interessata dalla procedura di infrazione n. 2015/2043 "*Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, con riferimento ai valori limiti medi annui di* NO_2" avviata dalla Commissione Europea contro l'Italia per i superamenti che si sono registrati nel corso degli anni 2010 - 2013 nelle zone in cui non si applicava la proroga dei termini per il raggiungimento dei limiti di biossido di azoto (NO_2).

Tale procedura è stata avviata con la comunicazione di messa in mora da parte dalla Commissione Europea allo Stato Italiano nel 2015.

La messa in mora riguardava, tra le altre, anche la zona IT0705 denominata "Aree urbane in cui prevale la fonte produttiva – Bormida" (poi confluita nella zona IT0712 Savonese-Bormida a seguito della revisione della zonizzazione, approvata con la dgr n. 44 del 24.01.2014).

Al fine del raggiungimento del rispetto dei limiti di qualità dell'aria e per evitare che la costituzione di messa in mora da parte della Commissione Europea arrivasse alla sentenza di condanna, la Val Bormida è stata oggetto di "*Azioni di risanamento e tutela della qualità dell'aria con riferimento alla zona della Val Bormida IT0705 denominata "Aree urbane in cui prevale la fonte produttiva*"", approvate con dalla Regione Liguria con la D.G.R. n. 1011/2013, in attuazione al piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria.

A seguito dell'adozione del piano di risanamento, la procedura di infrazione n. 2015/2043 della Commissione Europea nei confronti dello Stato Italiano è proseguita senza includere la zona della Val Bormida IT0705 (ora rinominata zona IT0712 Savonese-Bormida), dando atto dell'efficacia del risanamento avviato.

Le principali azioni di risanamento individuate con la D.G.R. 1011/2013 sono:

- *aggiornamento delle autorizzazioni integrate ambientali per la riduzione delle emissioni dagli stabilimenti industriali esistenti;*
- *realizzazione di una variante che può ridurre le percorrenze dei mezzi pesanti nell'abitato di Carcare;*
- *copertura dei parchi carbone della Ditta Funivie SPA;*
- *allacciamento al sistema di teleriscaldamento a gas di alcuni impianti comunale*

Tali azioni, seppure non ancora del tutto completate, hanno consentito il rientro per i parametri NO_2 e PM10 nei valori limite previsti dal d.lgs 155/2010.

Nel 2010 la Provincia di Savona ha rilasciato con provvedimento dirigenziale n. 236/2010 l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Italiana Coke, disponendo l'implementazione della rete di monitoraggio di qualità dell'aria con due nuove postazioni (denominate Bragno e Mazzucca), specifiche per la sorgente industriale Italiana Coke, in cui vengono monitorati, oltre che NO_2, SO_2, PM10 e PM2,5 anche benzene e Benzo(a)pirene (di seguito B(a)P).

I dati relativi al parametro B(a)P risultano quindi disponibili a partire dall'anno 2012 e da tale data fanno parte del programma di valutazione regionale.

2. La pianificazione regionale in materia di qualità dell'aria

Il decreto legislativo n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" entrato in vigore il 1° ottobre 2010 è la

normativa di riferimento per la pianificazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente in Regione Liguria.

Il sopra richiamato decreto legislativo 155/2010, che recepisce in un unico testo le Direttive Europee 2008/50/CE e 2004/107/CE, stabilisce i valori di riferimento delle concentrazioni degli inquinanti ai fini della protezione della salute di seguito indicati:

- I valori limite per biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10;
- Le soglie di allarme per biossido di zolfo e biossido di azoto;
- Il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per il PM2,5;
- I valori obiettivo per arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.
- I valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e le soglie di informazione per l'ozono.

Il decreto attribuisce alle Regioni il compito di:

- Zonizzare il territorio regionale per ciascun inquinante e classificare le zone, ai fini della valutazione della qualità dell'aria, in base ai criteri stabiliti dal decreto stesso e ai livelli di concentrazione in aria registrati da confrontare con i valori di soglia (soglie di valutazione inferiore e superiore);
- Impostare la valutazione della qualità dell'aria per ciascun inquinante nelle zone del territorio regionale secondo un programma di valutazione, tramite stazioni fisse, misure indicative, modellistica e tecniche di stima obiettiva, tenuto conto della classificazione delle zone
- Valutare la qualità dell'aria con riferimento a ciascuna zona e ciascun inquinante normato;
- Adottare piani e misure dove sono superati i valori di riferimento normativi;
- Trasmettere le informazioni per il reporting verso la Commissione europea;
- Rendere disponibili le informazioni al pubblico;

La Regione Liguria ha recentemente riordinato le funzioni amministrative in materia di qualità dell'aria, con la legge regionale n. 12 del 06/06/2017 recante "*Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali*" che, in attuazione a quanto stabilito dal d.lgs 155/2010, ha attribuito alla Regione la competenza della valutazione della qualità dell'aria ed ha affidato ad ARPAL la gestione e controllo della rete di misura e dei modelli di valutazione.

3. Zonizzazioni della Regione Liguria e classificazione delle zone

Il d.lgs.155/2010 attribuisce alle Regioni il compito di zonizzare il territorio regionale e classificare le zone individuate con riferimento a ciascun inquinante ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente.

La Regione Liguria ha delimitato il territorio regionale secondo 3 differenti zonizzazioni, adottate con deliberazione di Giunta Regionale n. 44 del 24 gennaio 2014, rappresentate nelle mappe che seguono (Fig. 1, Fig. 2 e Fig. 3). Le zone sono aree omogenee costituite da uno o più comuni individuate tenuto conto delle caratteristiche predominanti nel determinare la qualità dell'aria ambiente (caratteristiche emissive, climatiche, orografiche, geografiche ecc.).

La Regione Liguria con la sopra richiamata deliberazione di giunta regionale n. 44/2014 ha inoltre approvato la classificazione delle zone, che sono state valutate confrontando i dati di monitoraggio del periodo 2005-2009 con le soglie di valutazione e con gli obiettivi a lungo termine per l'ozono, secondo la procedura stabilite dal d.lgs. 155/2010. Sulla base delle zonizzazioni e classificazioni approvate è stato impostato il programma di valutazione della qualità dell'aria. In particolare è stato stabilito per ogni zona ed inquinante in che modo si intende valutare la qualità dell'aria: tramite siti fissi di misura, misure indicative o modellistica o tramite una combinazione di queste tecniche.

La Regione Liguria, con deliberazione di Giunta regionale n. 536 del 10 giugno 2016, ha successivamente aggiornato la classificazione delle zone, sulla base dei dati di monitoraggio del periodo 2010-2014 (Tab. I, Tab. II e Tab. III).

Per la classificazione delle zone sono usate le seguenti abbreviazioni:

UAT	*Upper Assessment Treshold*	SVS	Valori superiori alla soglia Valutazione Superiore
LAT	*Lower Assessment Treshold*	SVI	Valori inferiori alla soglia Valutazione Inferiore
UAT - LAT	*Between LAT UAT*	SVI-SVS	Valori compresi tra SVI e SVS
LTO_U	*Upper Long Term Objective*	>OLT	Superiore all'obiettivo a lungo termine
LTO_L	*Lower Long Term Objective*	<OLT	Inferiore all'obiettivo a lungo termine
		SA	Valori stimati

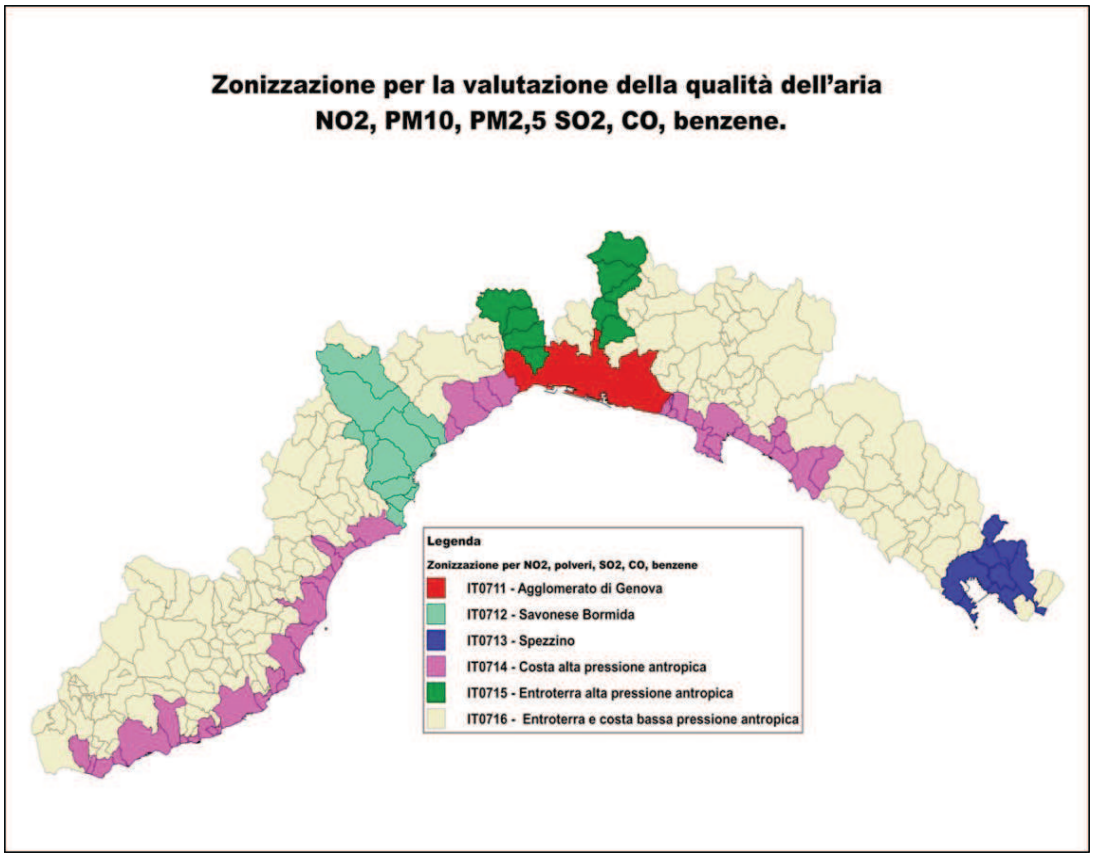


Figura 1: zonizzazione del territorio regionale per NO_2, PM10, PM2,5, SO_2, CO, Benzene (dgr n. 44/2014)

ZONA		NO2 media oraria	NO2 media annuale	SO2 media giorna-liera	PM10 media annuale	PM10 media giorna-liera	PM2.5 media annuale	CO media mobile su 8 ore	C6H6 media annuale
IT0711	Agglomerato Genova	UAT	UAT	LAT	UAT	UAT	UAT_SA	UAT_SA	UAT
IT0712	Savonese - Bormida	UAT	UAT	LAT	UAT-LAT	UAT	UAT	LAT	UAT_LAT
IT0713	Spezzino	UAT-LAT	UAT	LAT	UAT-LAT	UAT	UAT-LAT	LAT	UAT_LAT_SA
IT0714	Costa con alta pressione antropica	UAT-LAT	UAT	LAT	UAT-LAT _SA	UAT_SA	UAT_SA	LAT	UAT
IT0715	Entroterra genovese con alta pressione antropica	UAT	UAT	LAT	UAT-LAT _SA	UAT_SA	UAT_SA	LAT	UAT_LAT
IT0716	Entroterra e Costa con bassa pressione antropica	LAT	LAT	LAT_SA	LAT	LAT	LAT_SA	LAT	LAT

Tabella I. Classificazione zone per NO2, SO2, PM10, PM2.5, CO, C6H6 (dgr n. 536/2016)

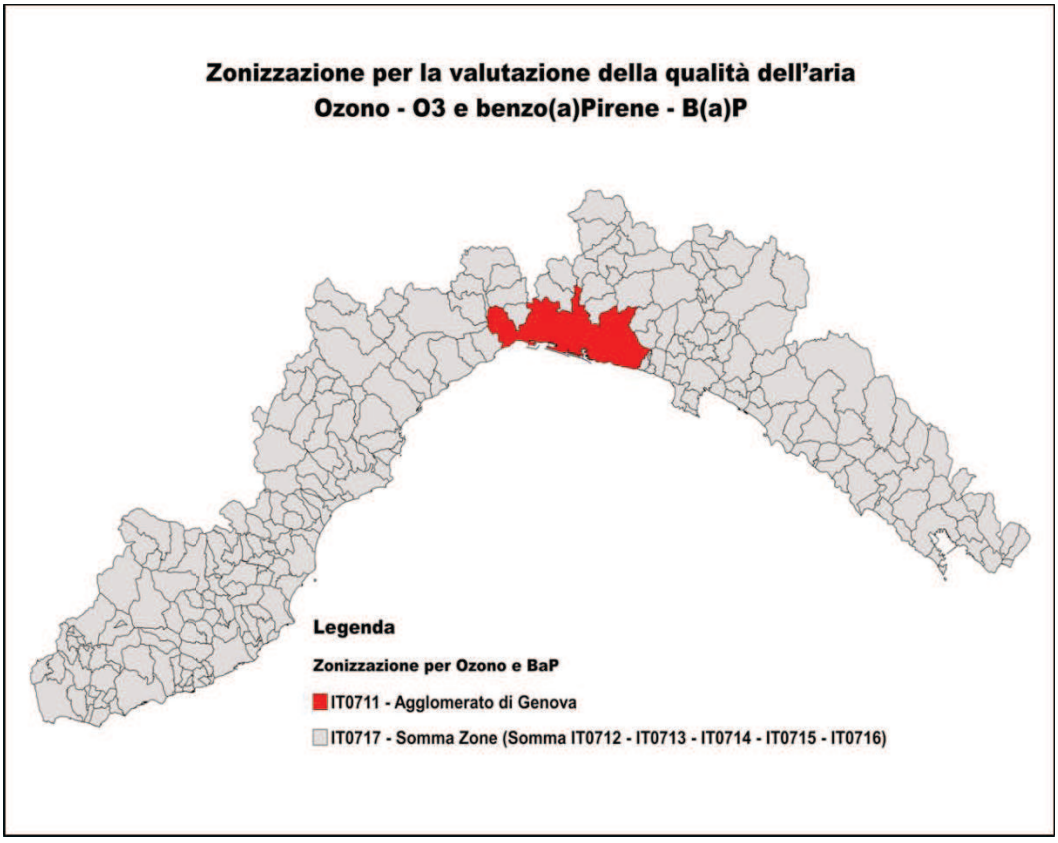


Figura 2: zonizzazione del territorio regionale per Ozono e BaP (dgr n. 44 del 24 gennaio 2014)

Zona		Ozono Obiettivo a lungo termine per la Protezione della salute	B(a)P
IT0711	**Agglomerato Genova**	**LTO_U**	**LAT**
IT0717	**restante territorio regionale**	**LTO_U**	**UAT**

Tabella II Classificazione zone per Ozono e B(a)P (dgr n. 536/2016)

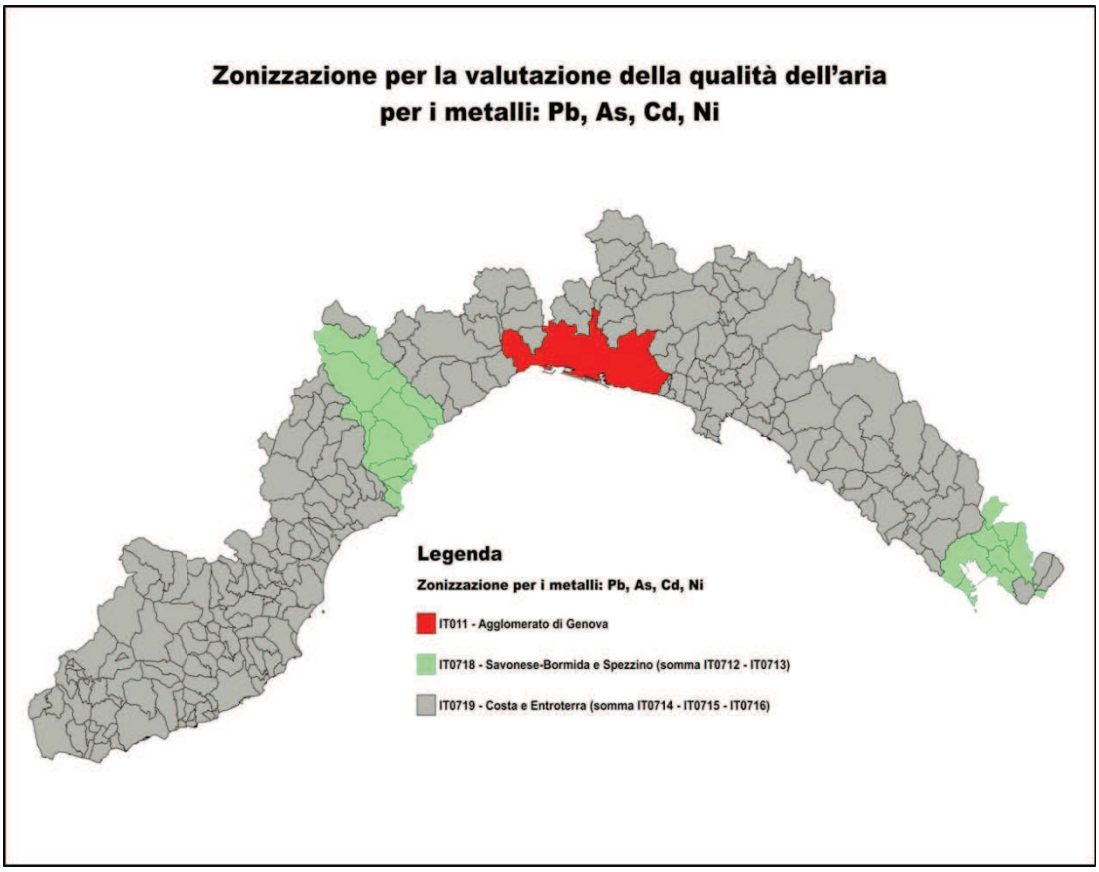


Figura 3: zonizzazione del territorio regionale per Pb,As, Cd, Ni (dgr n. 44/2014)

Zona		Arsenico	Cadmio	Nichel	Piombo
IT0711	**Agglomerato Genova**	**LAT**	**LAT**	**LAT**	**LAT**
IT0718	**Savonese - Bormida - Spezzino**	**LAT**	**LAT**	**LAT**	**LAT**
IT0719	**restante territorio regionale**	**LAT_SA**	**LAT_SA**	**LAT_SA**	**LAT_SA**

Tabella III. Classificazione zone per metalli (dgr n. 536/2016)

4. La valutazione della qualità dell'aria in val Bormida – anno 2019

La valutazione della qualità dell'aria della Regione Liguria – anno 2019 - registra il superamento di B(a)P nelle postazioni di Bivio Farina, Mazzucca e Bragno (Comune di Cairo Montenotte), classificate in base al programma di valutazione regionale come suburbane industriali.

La seguente tabella riporta i valori medi annuali di B(a)P dal 2012 (primo anno di monitoraggio di tale parametro) al 2019:

Zona	Stazione	Conc B(a)P(1) (ng/m^3) 2012	Conc B(a)P(1) (ng/m^3) 2013	Conc B(a)P(1) (ng/m^3) 2014	Conc B(a)P(1) (ng/m^3) 2015	Conc B(a)P(1) (ng/m^3) 2016	Conc B(a)P(1) (ng/m^3) 2017	Conc B(a)P(1) (ng/m^3) 2018	Conc B(a)P(1) (ng/m^3) 2019
IT0717	FARINA	0,3	0,5	0,4	0,2	1,3	0,9	0,7	1,2
IT0717	MAZZUCCA	0,8	0,9	0,5	0,8	1,1	1,1	0,8	2,2
IT0717	BRAGNO	0,9	1,2	0,8	nd	1,1	1,0	1,1	2,5

(1) In base al dlgs 155/2010 il valore obiettivo per il BaP è pari a 1.0 ng/m^3 – valore medio annuale.

Tabella IV: Concentrazione media annuale di B(a)P in Val Bormida – periodo di osservazione: 2012 - 2019

Si evidenzia che la zona IT0717 è molto ampia e ricomprende tutto il territorio ligure, con l'esclusione dell'agglomerato di Genova. Questa zonizzazione – approvata con la dgr n.44 del 24 gennaio 2014 - era basata sul presupposto che i livelli di B(a)P fossero bassi in tutto il territorio regionale e principalmente legati alle emissioni da biomasse, che sono distribuite uniformemente sull'intero territorio regionale. I dati della rete industriale di Italiana Coke non erano ancora stati presi in considerazione, perché la rete era stata appena installata e non era disponibile una serie storica sufficiente per fare valutazioni differenti.

La concentrazione del B(a)P nel resto della Liguria non presenta attualmente situazioni critiche. Si riporta in merito l'andamento delle medie annuali di B(a)P dal 2010 al 2019 registrate in Regione Liguria, da cui emerge che le criticità relative al B(a)P riguardano una porzione circoscritta del territorio regionale: ai fini dell'individuazione della zona di superamento del B(a)P, si è ritenuto di circoscrivere la stessa al versante padano della zona IT0712 (Val Bormida). Tale zona è costituita dai Comuni di Altare, Carcare, Cairo Montenotte e Dego.

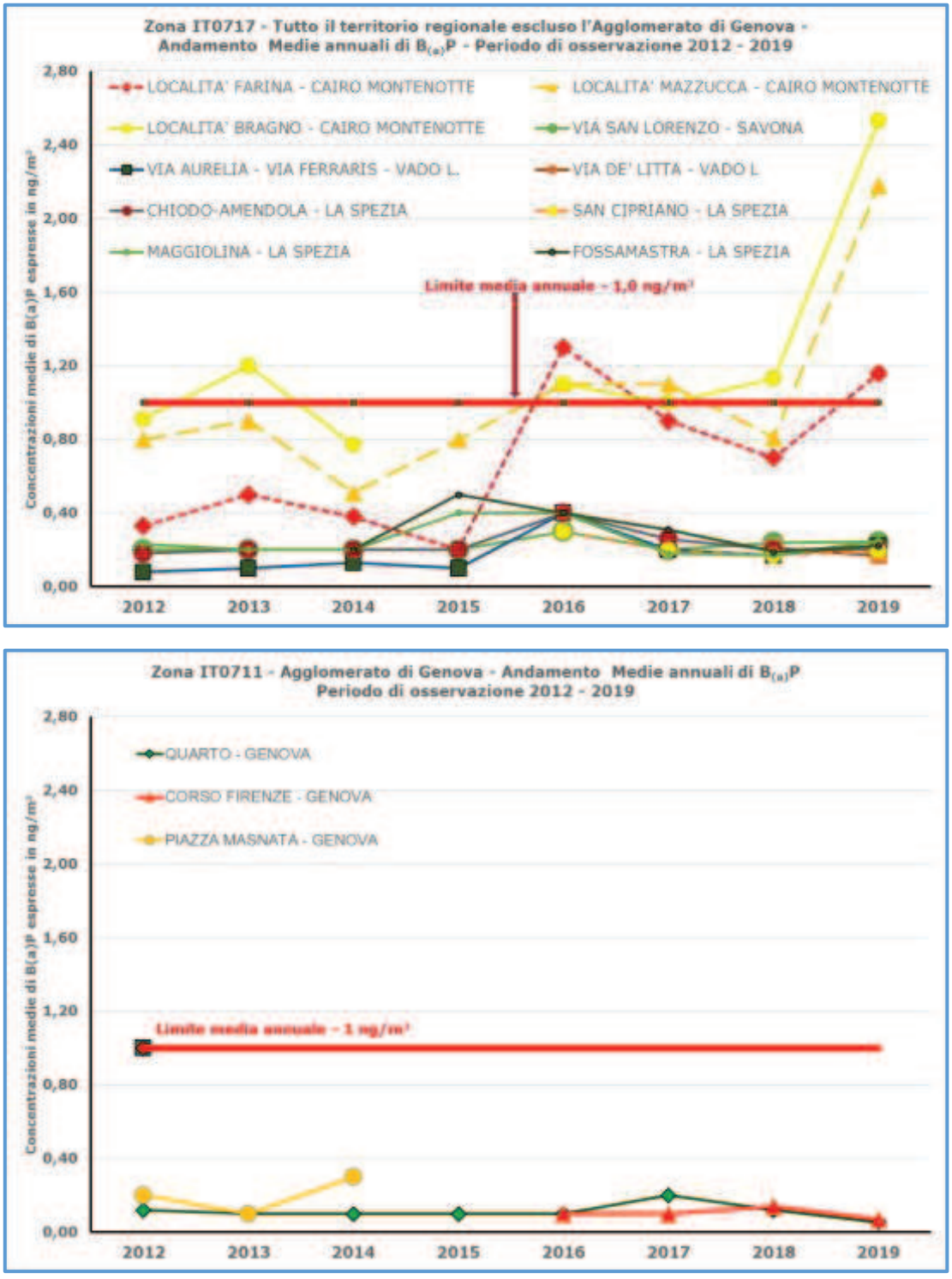


Figura 4: andamento del B(a)P nelle postazioni della Rete Regionale – Periodo di osservazione 2010 -2018

La figura 5 evidenzia la Zona IT0712 (Savonese – Bormida) e riporta le postazioni della rete regionale attive nella zona e previste dal vigente programma di valutazione nella medesima zona IT0712.

ZONA IT0712	
AREA	**Comune**
Savonese	ALBISOLA SUPERIORE
	ALBISSOLA MARINA
	BERGEGGI
	NOLI
	QUILIANO
	SAVONA
	SPOTORNO
	VADO LIGURE
Bormida	ALTARE
	CAIRO MONTENOTTE
	CARCARE
	DEGO



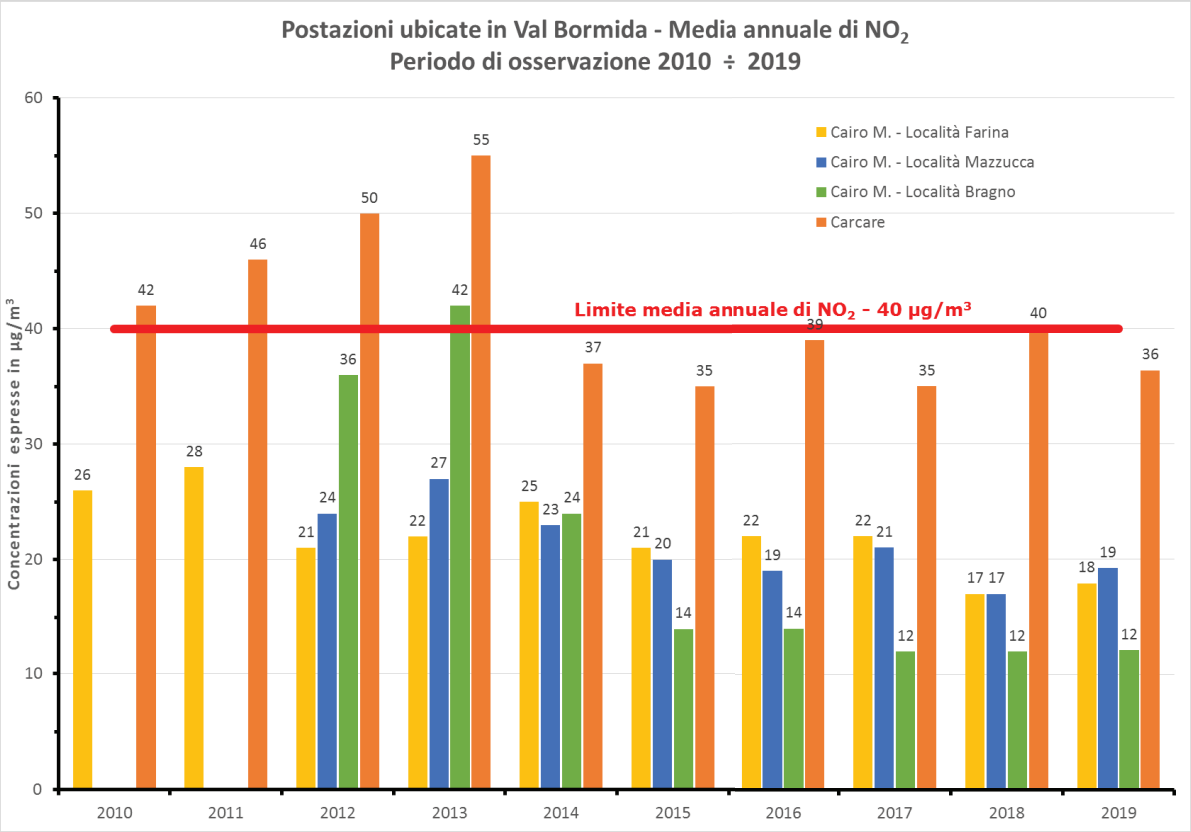
Figura 5: Zona IT0712 (Savonese - Bormida) - In verde le postazioni della rete regionale di qualità dell'aria

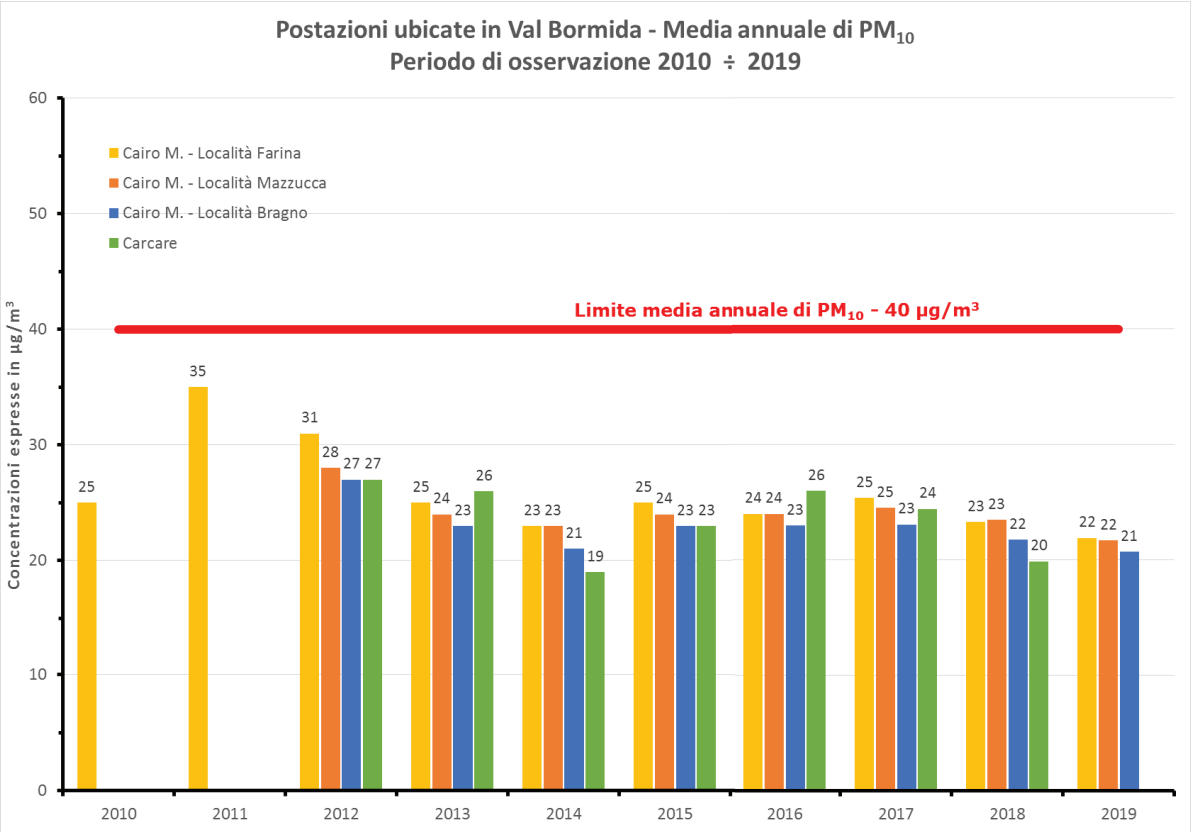
Vale la pena di sottolineare che le postazioni della Val Bormida a partire dal 2014 non registrano superamenti di altri parametri: le postazioni di Farina e Carcare e quelle di Bragno e Mazzucca (dalla loro installazione nel 2012) hanno sempre rispettato i valori limite previsti dal d.lgs 155/2010 per quanto riguarda gli inquinanti SO_2, Benzene, PM10 e PM2.5, mentre

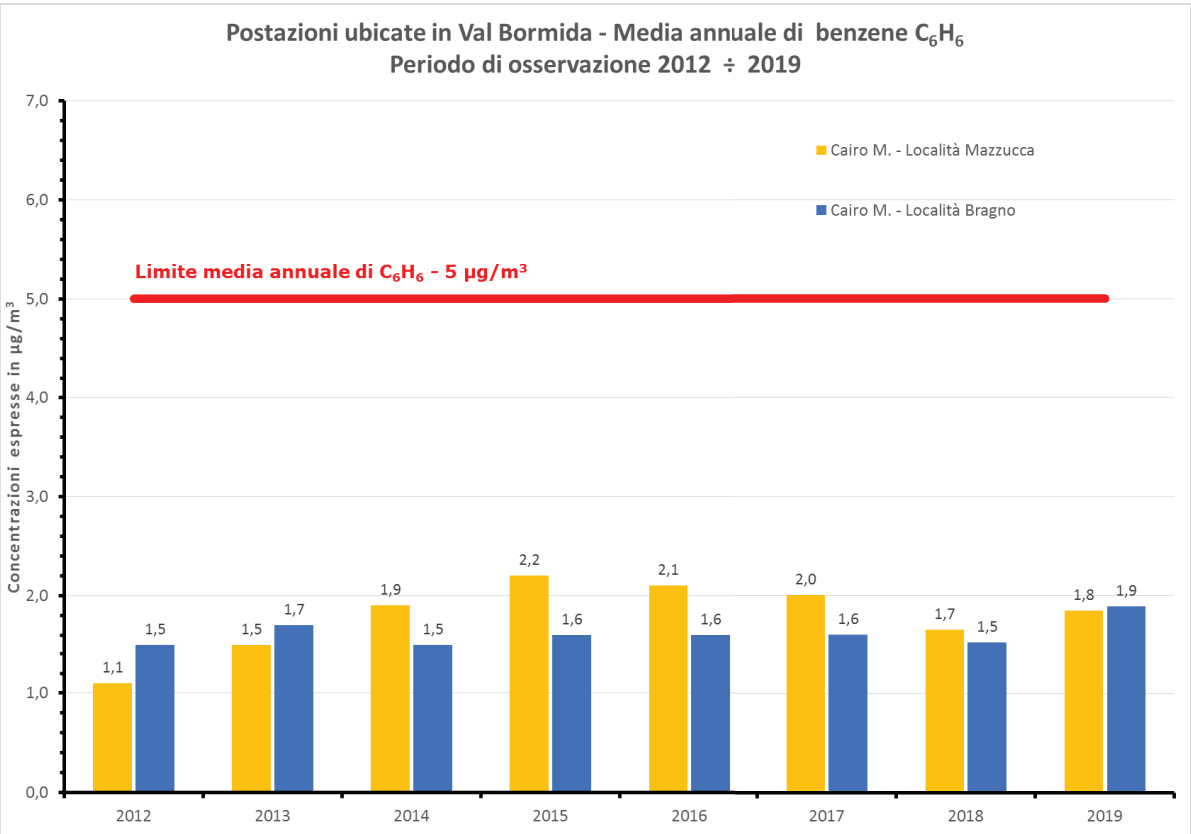
si sono verificati superamenti di NO_2 nella postazione di Carcare nel periodo 2010 - 2013 e nella postazione di Bragno nel 2013.

Relativamente al benzene occorre sottolineare come, a fronte del rispetto del valore medio annuale previsto dalla normativa, tuttavia le postazioni di Mazzucca e Bragno evidenziano picchi orari molto elevati.

Le tabelle seguenti riepilogano gli andamenti dei valori medi annuali di NO_2, PM10 e benzene nelle postazioni della Valbormida.




Postazioni ubicate in Val Bormida - Media annuale di PM10
Periodo di osservazione 2010 ÷ 2019
Concentrazioni espresse in µg/m³
Cairo M. - Località Farina
Cairo M. - Località Mazzucca
Cairo M. - Località Bragno
Carcare
Limite media annuale di PM10 - 40 µg/m³
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
25 35 31 28 27 27 25 24 23 26 23 23 21 19 25 24 23 23 24 24 23 26 25 25 23 24 23 23 22 20 22 22 21


Postazioni ubicate in Val Bormida - Media annuale di benzene C6H6
Periodo di osservazione 2012 ÷ 2019
Concentrazioni espresse in µg/m³
Cairo M. - Località Mazzucca
Cairo M. - Località Bragno
Limite media annuale di C6H6 - 5 µg/m³
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1,1 1,5 1,5 1,7 1,9 1,5 2,2 1,6 2,1 1,6 2,0 1,6 1,7 1,5 1,8 1,9

Al fine di valutare l'eventuale incidenza delle emissioni della cokeria e/o di eventuali altre sorgenti concorrenti nei dati rilevati nel 2019, si riportano le seguenti valutazioni, rimandando all'allegato 1 per un approfondimento.

Relativamente all'andamento stagionale, le concentrazioni di IPA rilevate nel periodo disponibile risultano essere più elevate nel periodo "freddo" dell'anno, (inverno e autunno), ma non nei primi mesi dell'anno. I periodi più freddi sono caratterizzato da:

- innalzamento delle concentrazioni degli inquinanti in concomitanza di uno strato di rimescolamento più basso, che si registra appunto nei mesi più freddi. Inversamente, nel periodo estivo, le alte temperature diurne e l'irraggiamento solare favoriscono l'aumento dello strato di rimescolamento e quindi, nei casi di tempo stabile, si ha una maggiore diluizione degli inquinanti rispetto ad altri periodi dell'anno;
- diminuzione dell'effetto di degradazione fotochimica in aria ambiente, presente in maniera marcata durante la stagionalità estiva;
- concentrazioni invernali e autunnali caratterizzate dal contributo di altre sorgenti emissive locali quali ad esempio quelle asservite a impianti di combustione di legna/biomasse utilizzati anche per il riscaldamento civile.

Diversamente dagli anni precedenti, inoltre, si sono rilevate alte concentrazioni anche nel periodo estivo.

Nel corso del 2019 si nota un trend medio degli IPA in aumento rispetto ai precedenti anni, anche se in presenza di condizioni meteo favorevoli al loro contenimento (vedi numero eventi piovosi registrati nel 2019 in particolare nelle stagioni autunno inverno primavera). Infatti è da rilevare che il decremento sensibile dei valori massimi giornalieri di PM10 avvenuto nel 2019 non corrisponde ad un tale decremento per le concentrazioni di IPA.

Tale situazione potrebbe essere riconducibile al fatto che le concentrazioni medie annue del particolato sono rimaste pressoché invariate rispetto all'anno precedente, ma le loro caratteristiche chimico/fisiche potrebbero essere variate a causa di diverse emissioni fuggitive o convogliate del processo.

Inoltre, permangono, pur nel rispetto del valore limite annuale del dlgs 155/2010 e smi, per il Benzene fenomeni di concentrazioni orarie puntuali elevate in concomitanza di venti provenienti dalla cokeria (il 97% dei casi rilevati a Mazzucca con vento proveniente da SE o in presenza di calma di vento e il 98% dei casi a Bragno con vento proveniente da NO o in presenza di calma di vento) e con rapporti T/B che ne escludono l'origine al traffico veicolare.

5. Azioni propedeutiche alla definizione del piano d'azione

La valutazione annuale della qualità dell'aria per l'anno 2019 ha evidenziato il superamento del valore obiettivo per il B(a)P nelle postazioni di Bragno, Mazzucca e Bivio Farina.

Considerato che la rete di rilevamento della qualità dell'aria ha misurato, dal 2012 ad oggi, un progressivo incremento dei valori di B(a)P con valori che nelle stazioni di Bragno e Mazzucca nel 2019 risultano almeno raddoppiati rispetto a quelli degli anni precedenti, configurando un superamento del valore obiettivo per il B(a)P di cui all'allegato XIII del dlgs 155/2010, si rende necessario dare seguito a quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del d. lgs. 155/2010: "*Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori obiettivo di cui all'allegato XIII, le regioni e le province autonome, adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo entro il 31 dicembre 2012. Il perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, condizioni più rigorose di quelle connesse all'applicazione delle migliori tecniche disponibili*".

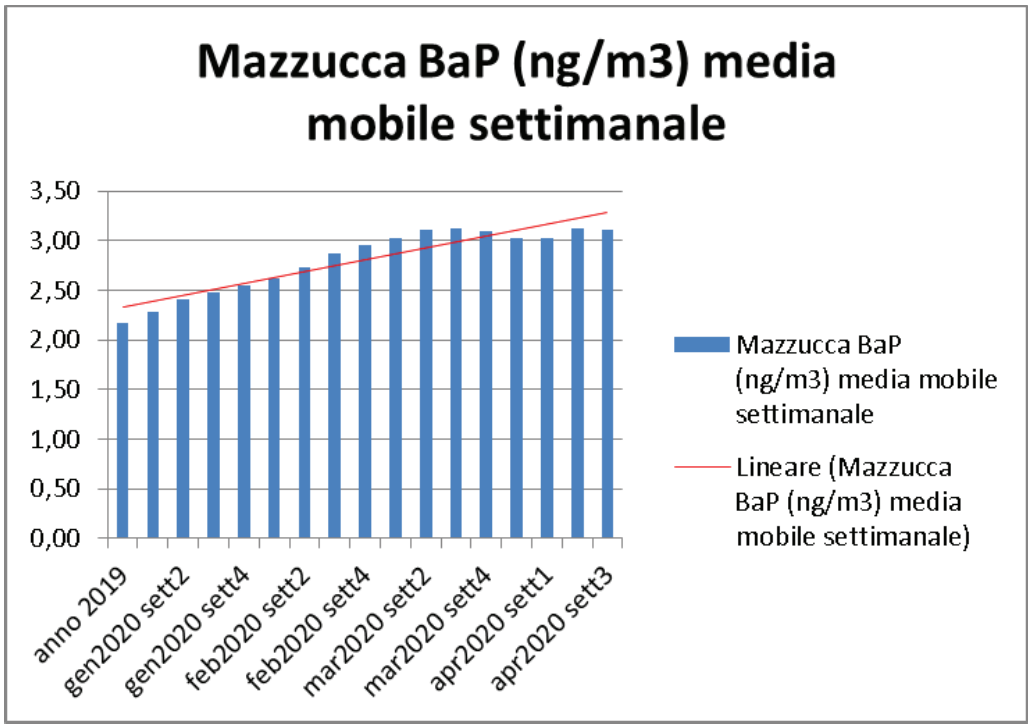
Per tali motivi, la Regione Liguria, con deliberazione n 425 in data 22.05.2020 ha disposto di provvedere con carattere di urgenza all'individuazione di misure adeguate finalizzate al contenimento delle concentrazioni di B(a)P, adottando le seguenti misure propedeutiche:

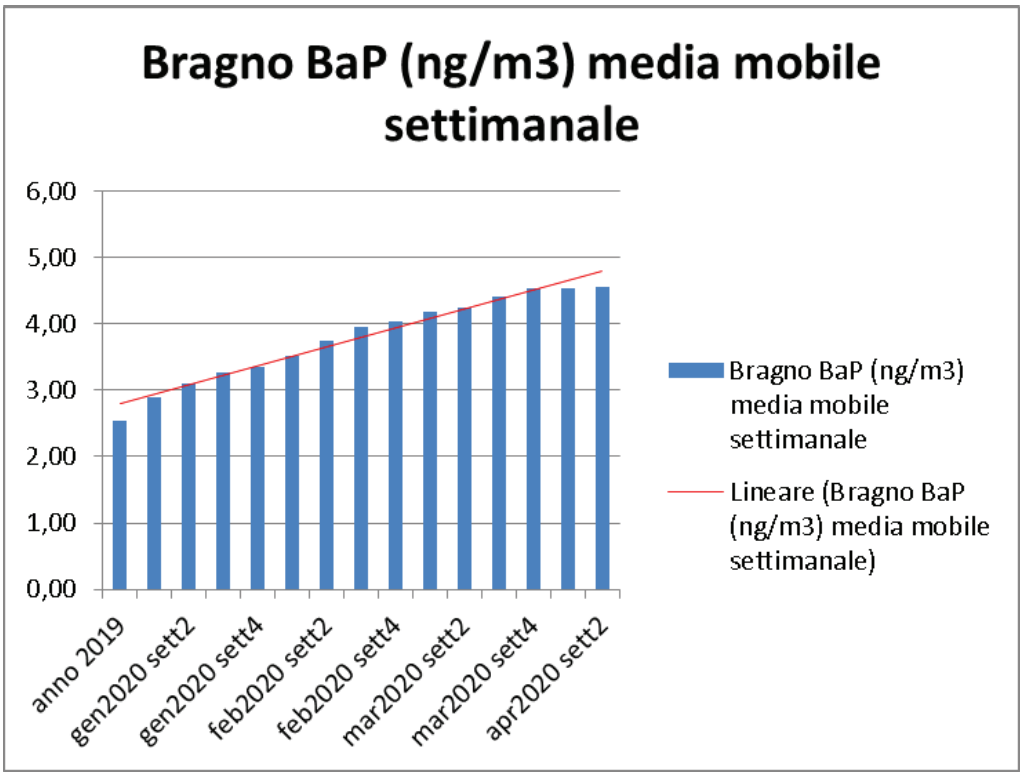
a) la Commissione tecnica per il monitoraggio e l'attuazione del piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria, di cui alla dgr 941/2018, è stata integrata con rappresentanti della Provincia di Savona, del Comune di Cairo Montenotte e della ASL2;
b) la Commissione tecnica, così integrata, fornisce supporto alla Regione Liguria nell'individuazione di misure adeguate al risanamento della qualità dell'aria in Val Bormida;
c) ARPAL pone nella disponibilità della Commissione i valori di B(a)P registrati in Val Bormida dalla rete di monitoraggio nel corso del 2020, nonchè le elaborazioni utili a verificare l'andamento del B(a)P e gli approfondimenti analitici finalizzati a stabilire la fonte emissiva prevalente di B(a)P nell'area oggetto di indagine, considerati anche i dati degli autocontrolli.

6. Valutazione della qualità dell'aria in Val Bormida – aggiornamento 2020

In attuazione a quanto deliberato dalla Regione Liguria con dgr 425/2020, ARPAL in data 05.06.2020 ha trasmesso un'analisi preliminare dei valori di B(a)P registrati nel corso del 2020, da cui emerge un netto peggioramento dei valori misurati.

Per valutare il peggioramento in corso si riportano le medie "mobili" su base annua registrate nelle due postazioni oggetto dei superamenti che alla fine del mese di aprile risultano rispettivamente 3.11 ng/m^3 a Mazzucca e 4,55 ng/m^3 a Bragno (quindi rispettivamente più di 3 volte e 4,5 volte i valori stabiliti dalla vigente normativa).





Dall'analisi delle medie mobili risulta subito evidente come, in assenza di una brusca inversione di tendenza, anche per il 2020 si assisterà ad un grave superamento dei limiti di B(a)P nelle postazioni di Bragno e Mazzucca.

7. Aggiornamenti di ARPAL sugli autocontrolli di Italiana Coke

In attuazione a quanto deliberato dalla Regione Liguria con dgr 425/2020, ARPAL in data 05.06.2020 ha trasmesso una valutazione degli autocontrolli relativi alle emissioni e immissioni della ditta Italiana Coke per l'anno 2019, riportata in allegato 2, da cui emerge quanto di seguito riportato.

Le emissioni convogliate hanno mostrato nel corso del 2019 il rispetto dei limiti previsti dall'AIA vigente.

Anche le emissioni diffuse dagli organi di tenuta laterale delle camere si sono sempre mantenute su valori inferiori al valore limite previsto dall'AIA vigente, ma hanno mostrato sempre valori piuttosto elevati, nell'intorno del valore limite.

Tuttavia, a fronte del rispetto delle prescrizioni previste dall'AIA vigente, le immissioni misurate dalla ditta Italiana Coke in ottemperanza ai dispositivi dell'AIA vigente (cosiddetti "autocontrolli") mostrano non poche criticità.

Gli autocontrolli esaminati riguardano misure di polveri con deposimetria, misure di COV con campionatori passivi in postazioni esterne, misure di COV con campionatori passivi e di IPA in postazioni interne svolte dalla ditta nel corso del 2019, integrando così il quadro conoscitivo già illustrato nel capitolo sulla valutazione della qualità dell'aria in Val Bormida, che ovviamente è basato su dati rilevati dalla rete gestita da ARPAL.

Rimandando alla relazione allegata redatta da ARPAL, relativamente agli esiti della campagne di monitoraggio eseguite dalla ditta nel corso del 2019, si rappresenta quanto segue:

- il parametro Benzene è risultato entro il limite previsto per l'aria ambiente esterna allo stabilimento (5.0 µg/m^3), sia nella postazione "Portineria" PO (2.2 µg/m^3) che nella postazione "Trattamento Acque" TA (4.2 µg/m^3). Mentre per la postazione PO la concentrazione di Benzene si mostra sostanzialmente costante rispetto all'anno precedente, presso la postazione TA si evidenzia invece un peggioramento. Si precisa che il confronto con il valore normativo viene effettuato solo come elemento di discussione, in quanto tale limite è previsto per l'aria ambiente e non per gli ambienti interni agli insediamenti produttivi;
- il parametro B(a)P è risultato superiore al valore limite previsto dalla normativa vigente per le concentrazioni di inquinanti in aria-ambiente per entrambe le postazioni (2.7 ng/m^3 nella postazione PO, 4.9 ng/m^3 nella postazione TA), evidenziando un trend in aumento rispetto all'anno precedente. Anche in questo caso si precisa che il confronto con il valore normativo viene effettuato solo come elemento di discussione in quanto tale obiettivo deve essere riferito alla concentrazione di inquinante sulla frazione respirabile PM10 in aria ambiente e non per gli ambienti interni agli insediamenti produttivi.

8. Emissioni di B(a)P in Val Bormida

L´inventario delle emissioni è una serie organizzata di dati, stimati per lo più da informazioni statistiche, relativi alla distribuzione e quantità di inquinanti introdotti in atmosfera a seguito di attività antropiche e da sorgenti naturali. Le stime emissive sono organizzate per inquinante, tipo di attività, combustibile eventualmente utilizzato, unità territoriale, periodo di tempo.

L'inventario delle emissioni è lo strumento che completa il quadro conoscitivo dei piani in materia di qualità dell'aria, previsto dal dlgs 155/2010, che all'appendice V ne definisce i criteri per l'elaborazione.

Le Regione Liguria dispone di un inventario delle emissioni periodicamente aggiornato in conformità al dlgs 155/2010; l'ultimo aggiornamento, che è in corso di completamento e pubblicazione, è relativo all'anno 2016.

Le principali sorgenti di B(a)P in Val Bormida possono pertanto essere stimate facendo riferimento all'inventario regionale delle emissioni della Regione Liguria, anno 2016.

Occorre sottolineare che l'aggiornamento, applicato con riferimento all'anno 2016 e agli anni precedenti, ha riguardato, tra l'altro, un approfondimento per la quantificazione delle emissioni dovute alla combustione delle biomasse legnose nel settore residenziale, che è un tema ampiamente dibattuto soprattutto per il contributo che tale combustione fornisce alle emissioni di particolato.

L'inventario regionale anno 2016 stima che nel versante padano della zona IT0712 le principali sorgenti di emissioni di B(a)P risultano essere le emissioni da combustione non industriale di biomasse legnose e le emissioni derivanti dall'impianto di Cokeria Italiana Coke, mentre tutte le altre sorgenti di B(a)P in Val Bormida risultano trascurabili.

Le emissione di B(a)P da Impianti di combustione non industriale alimentati a legna e pellet relative all'anno 2016 e 2011 sono così stimate:

	Emissione 2016 (kg/anno)	Emissione 2011 (kg/anno)
Regione Liguria	565	657
Versante padano della zona IT0712	20	22
Comune di Altare	2	2
Comune di Cairo	9	11
Comune di Carcare	5	4
Comune di Dego	4	5

Sempre dall'inventario regionale è possibile ricavare l'emissione totale di B(a)P dall'Impianto di Italiana Coke, stimata tramite fattori di emissione, che per l'anno 2016 ammonta a 63Kg/anno, derivanti per lo più dai forni da coke (perdita dalle porte e spegnimento).

I dati dell'inventario regionale indicano che le principali sorgenti di emissioni di B(a)P su cui agire risultano essere le emissioni da combustione di biomasse legnose, che nei Comuni del versante padano della zona IT0712 produce 20 kg/anno di B(a)P e l'impianto di Cokeria Italiana Coke, situato nel Comune di Cairo Montenotte, che produce 63 kg/anno di B(a)P.

8.1 Biomasse legnose

La riduzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, tra cui la biomassa, costituisce un'importante misura necessaria per ridurre la dipendenza energetica dell'UE e le emissioni di gas a effetto serra. D'altra parte, i piccoli apparecchi di combustione a legna sono all'attenzione delle Istituzioni, anche a livello europeo perché, se da un lato l'incentivazione del mercato dei piccoli impianti di combustione a legna può contribuire a ridurre le emissioni di gas climalteranti, dall'altro l'incrementare il mercato di questi stessi piccoli apparecchi di combustione a legna rischia di generare emissioni inquinanti significative, in particolare di polveri sottili e idrocarburi policiclici aromatici.

Il 5 giugno 2019 la Regione Liguria ha sottoscritto un Protocollo di intesa tra la Presidenza Consiglio dei Ministri, MATTM, MEF, MISE, MIT, MIPAAFT, MDS, a cui hanno aderito anche le altre Regioni e le Province autonome, in attuazione al "Piano d'azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria" (Clean Air Dialogue)

Il protocollo è articolato in 5 ambiti di intervento per la realizzazione di misure di contrasto all'inquinamento atmosferico di breve e medio periodo:
L'Ambito d'intervento 4 è relativo al Riscaldamento civile e prevede:

- Azione 1. Riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalle stufe a biomassa
- Azione 2. Riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dagli impianti termici alimentati a biomassa
- Azione 3. Qualificazione degli installatori di impianti alimentati a fonti rinnovabili

Le tre azioni prevedono un intervento normativo per la loro attuazione.

8.2 Italiana Coke

L'attività della ditta Italiana Coke è caratterizzata da processi che possono produrre emissioni nell'ambiente di sostanze altamente inquinanti e potenzialmente dannose per la salute; le cokerie sono infatti importanti fonti di emissione in atmosfera di idrocarburi aromatici, in particolare IPA e Benzene.

Dal punto di vista autorizzativo era stato avviato dalla competente Provincia di Savona – in forza delle disposizioni di cui all'art. 29-octies comma 3 lett. a) del dlgs 152/2006 – il riesame con valenza di rinnovo stante l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT (Decisione di Esecuzione 2012/135/UE del 28 febbraio 2012 recante le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), per evitare o ridurre le emissioni delle industrie di produzione di ferro e acciaio) pervenendo al rilascio del provvedimento dirigenziale della Provincia di Savona n. 2019/2974 in data 2 agosto 2019.

La sentenza del TAR n. 400/2019 in data 13.01.2020 ha tra l'altro annullato il provvedimento sopra enunziato, esponendo le amministrazioni a plurime criticità:

- il "ripristino" della previgente AIA, rilasciata dalla Provincia di SV in data 15 gennaio 2010, con provvedimento n. 236/2010, non adeguata alle BAT intervenute successivamente al rilascio della stessa;
- il mancato adeguamento dell'azienda alle BAT;
- il connotarsi di prescrizioni nei confronti dell'impresa potenzialmente insufficienti a garantire la tutela della qualità dell'aria con particolare riferimento al Comune di Cairo Montenotte.

La sentenza sopra citata è stata impugnata avanti il Consiglio di Stato dalla Provincia di Savona, da Regione Liguria, dal Comune di Cairo Montenotte e da ARPAL con appelli in trattazione nell'udienza pubblica del 26 novembre 2020 (RGR 3482/2020 – Sez. IV).

9. Misure di risanamento

Sulla base delle analisi delle sorgenti emissive di B(a)P ad oggi disponibili e sulla base della analisi dei dati condivise dalla Commissione Tecnica si individuano le seguenti misure di risanamento.

9.1 Misure su impianti industriali che producono B(a)P: Italiana Coke.

Misura 1 – Adeguamento alle BAT

Il dlgs 155/2010, art. 9 comma 2 dispone che:

"*Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori obiettivo di cui all'allegato XIII, le regioni e le province autonome, adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo entro il 31 dicembre 2012. Il perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*[1]*, condizioni più rigorose di quelle connesse all'applicazione delle migliori tecniche disponibili*", individuando così nell'applicazione delle migliori tecniche disponibili (dette anche BAT) agli impianti AIA una misura da considerare nei piani di risanamento della qualità dell'aria.

D'altra parte, l'AIA – secondo quanto disposto dal dlgs 152/2006, art. 29-*sexies* – deve fissare i valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni normali di esercizio, le emissioni non superino i livelli associati alle migliori tecniche disponibile (cosiddetti BAT-AEL).

I BAT-AEL sono contenuti delle "Conclusioni sulle BAT", documenti di riferimento fondamentale per il rilascio delle AIA, adottate secondo quanto specificato dalla Direttiva 2010/75/UE e riesaminati periodicamente da parte della Commissione Europea.

Come già riportato nei paragrafi precedenti, la Commissione Europea con la Decisione di Esecuzione 2012/135/UE del 28 febbraio 2012 ha stabilito le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie di produzione di ferro e acciaio. La decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta Europea del 8 marzo 2012.

Negli impianti di cokeria le sorgenti di emissioni inquinanti sono principalmente le emissioni diffuse provenienti dalle porte delle batterie dei forni e le emissioni convogliate provenienti dai camini asserviti ai forni stessi.

[1] Sostituito dalla parte II del dlgs 152/2006

Per quanto riguarda le emissioni diffuse, queste, per loro stessa natura non possono essere contenute tramite impianti di abbattimento e pertanto il contenimento all'origine è l'unica misura utilizzabile, realizzata principalmente attraverso una adeguata manutenzione ed una attenta gestione dell'impianto.

A tal fine risulta indispensabile la più stringente applicazione di quanto previsto dalla BAT 46.

Per quanto riguarda le emissioni convogliate provenienti dai camini asserviti ai forni, si rappresenta che gli stessi non sono dotati di impianto di abbattimento, e pertanto il controllo in continuo delle emissioni stesse è l'unico sistema disponibile per verificare la corretta gestione dell'impianto, anche in termini di autocontrollo dell'azienda.

D'altra parte, la BAT 49 prevede il rispetto di BAT-AEL determinati come valori medi giornalieri, e quindi il sistema di monitoraggio in continuo - di cui alla BAT 14 - è ritenuto un sistema indispensabile per valutare il flusso di massa degli inquinanti e le relative emissioni.

Per tali motivazioni, la Commissione Tecnica ha selezionato le BAT 46 e 14 – contenute nelle BAT conclusion 2012 – quali prioritarie da riesaminare con la più stringente applicazione delle stesse all'impianto Italiana Coke ai fini del contenimento del B(a)P.

Inoltre i livelli di emissione per le ciminiere delle batterie dei forni sono individuati nella BAT 49 ed in particolare il limite delle polveri deve essere contenuto nell'intervallo < 1 – 20 mg/Nm^3. La Commissione ha rilevato che allo stato questo limite non è adeguato.

Per quanto sopra richiamato, la Commissione Tecnica individua:

- che le emissioni diffuse siano contenute con l'applicazione più stringente della BAT 46;
- che le ciminiere delle batterie dei forni siano dotate di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni per i parametri Polveri, SOx, NOx, oltre ai paramentri fluidodinamici in applicazione della BAT 14. In sede istruttoria dovrà essere valutata l'opportunità di inserire anche il monitoraggio del benzene;
- che il limite di emissione delle polveri per le ciminiere delle batterie dei forni sia adeguato alla BAT 49.

La Commissione Tecnica inoltre ritiene che debbano essere previsti tempi trimestrali per la trasmissione da parte dalla Ditta Italiana Coke delle seguenti informazioni:

- dati di immissione;
- autocontrolli dei fumi visibili;
- quantità di Pet Coke eventualmente impiegato.

La Provincia di Savona, quale autorità competente al rilascio dell'AIA in applicazione all'art. 29-*octies* comma 4 lett. a) del dlgs 152/2006 deve effettuare un riesame parziale dell'installazione e disporre l'applicazione di tali misure.

Pertanto, l'Autorizzazione Integrata Ambientare dovrà:

- applicare in modo stringente le richiamate BAT 46, 14 e 49;
- adeguare le tempistiche di restituzione delle analisi, di cui al PMC;
- avviare una verifica dell'eventuale utilizzo di Pet Coke, al fine di consentire di indagare una possibile correlazione tra l'utilizzo di tale materia prima (particolarmente ricca in IPA) e le concentrazioni di B(a)P misurate.

Misura 2 – Ulteriori monitoraggi

Al fine di verificare eventuali ulteriori correlazioni tra emissioni visibili dalla cokeria ed elevate concentrazioni di B(a)P e picchi di benzene, la Commissione Tecnica individua la necessità:

- che il Comune di Cairo Montenotte installi un sistema di video monitoraggio che permetta di visionare h24 i rilasci visibili di fumi dalle batterie dell'impianto (ciminiere e tenute dei forni) della ditta Italiana Coke.
- che Arpal e Comune di Cairo Montenotte provvedano allo spostamento della postazione di monitoraggio della qualità dell'aria, oggi ubicata in località Bivio Farina, in attuazione a quanto previsto dal vigente programma di valutazione.
- che ARPAL effettua indagini analitiche principalmente finalizzate all'apporzionamento degli IPA, in aggiunta a quando previsto dal vigente programma di valutazione.
- che la Commissione Tecnica elabori appositi protocolli per la gestione del video monitoraggio, anche al fine di verificare le eventuali correlazioni tra le emissioni visibili e i valori rilevati dalla rete di monitoraggio.

9.2 Misure sulle biomasse

Si ritiene che le misure previste a livello nazionale dal protocollo d'intesa sottoscritto il 5 giugno 2019 dal MATTM e dalle Regioni nell'ambito del Clean Air Dialogue siano al momento idonee a contenere le emissioni di B(a)P da combustione di biomassa.

10. Durata del piano

Le misure individuate nel capitolo 9 del presente Piano devono essere osservate a far data dalla sua approvazione e mantenute nel tempo sino ad eventuali aggiornamenti del Piano ovvero ad intervenute modificazioni della normativa di riferimento.

11. Monitoraggio del piano

La Commissione tecnica verifica trimestralmente l'andamento dei qualità dell'aria della Val Bormida, con particolare attenzione ai dati di B(a)P e benzene.

A tal fine Arpal mette a disposizione della Commissione Tecnica i dati di B(a)P misurati nella rete regionale con cadenza trimestrale e relaziona periodicamente sugli esiti delle misure aggiuntive.

Allegato 1

Valutazione dei dati di qualità dell'aria ambiente rilevati nelle postazioni del territorio comunale di Cairo Montenotte per l'anno 2019

Relazione di ARPAL in data 20/04/2020

Allegato 2

ITALIANA COKE – AIA n. 2010/236 -Valutazione degli autocontrolli relativi alle emissioni e immissioni della ditta Italiana Coke per l'anno 2019

Relazione di ARPAL in data 05/06/2020

Procedura di Verifica di Assoggettabilità - art. 13 l.r. n. 32/2012 e s.m.i.

PIANO D'AZIONE PER IL RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA nella zona IT0712 denominata Savonese-Bormida

Relazione Istruttoria n. 209 del 28/09/2020

Piano	**Piano d'azione per il risanamento della qualità dell'aria nella zona IT0712 denominata Savonese-Bormida**
Proponente	Regione Liguria - Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti - Vice Direzione generale Ambiente – **Settore Ecologia**
Data di avvio	12/08/2020
Responsabile del procedimento	Arch. Anna Bertonasco

Sintesi del procedimento

Il Settore Ecologia con nota IN/2020/0010650 del 11/08/2020 ha trasmesso la documentazione consistente nella DGR 809 del 05/08/2020 di adozione del Piano in oggetto comprensivo del Rapporto Preliminare ai fini dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 13 l.r. n. 32/2012.

Con le note n.PG/2020/ 0257080 e n.PG/2020/ 0257091 del 12/08/2020 il Settore Pianificazione Territoriale e VAS ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.13 della l.r.32/2012 e richiesto i contributi ai soggetti ambientali competenti e agli enti territorialmente interessati concordati con l'autorità procedente.

Contributi pervenuti dai Soggetti competenti in materia ambientale

ARPAL Direzione scientifica UO Pianificazione strategica	u.0025463 del 23/09/2020 ricevuto in data 25/09/2020 con PG/2020/0306121
ASL 2 – Dipartimento di Prevenzione	U. 0075025 del 16/08/2020 ricevuto in data 19/08/2020 con PG/2020/0264197

Pareri pervenuti dalle Strutture interne regionali:

Urbanistica	IN/2020/0012220 del 22/09/2020
Politiche aree interne, antincendio, forestazione, parchi e biodiversità	IN/2020/0011616 del 09/09/2020

Caratteristiche del Piano

Localizzazione: il Piano interessa una porzione della zona IT0712 circoscritta al versante Padano e costituita dai comuni di Altare, Carcare, Cairo Montenotte e Dego.

Obiettivo: Risanamento della qualità dell'aria.

Descrizione sintetica del Piano:

La valutazione della qualità dell'aria della Regione Liguria – anno 2019 ha fatto registrare il superamento di benzo(a)pirene (B(a)P) nelle postazioni di Bivio Farina, Mazzucca e Bragno (Comune di Cairo Montenotte), classificate in base al programma di valutazione regionale come suburbane industriali.

Il Piano analizza approfonditamente i dati di qualità dell'aria nella zona e relativamente al B(a)P evidenzia che nel 2019 si sono rilevate elevate concentrazioni anche nel periodo estivo e un trend in aumento nonostante che l'anno 2019 abbia presentato condizioni meteo favorevoli al loro contenimento. Il trend in aumento è confermato anche dai dati del 2020 che, seppure parziali, evidenziano un forte rischio di superamento anche per l'anno in corso.

Il piano analizza inoltre le sorgenti emissive principali di B(a)P attraverso una analisi dei dati contenuto nell'Inventario delle emissioni regionale aggiornato al 2016. I dati dell'inventario regionale indicano che le principali sorgenti di emissioni di B(a)P su cui agire risultano essere le emissioni da combustione di biomasse legnose, che nei Comuni del versante padano della zona IT0712 produce 20 kg/anno di B(a)P e l'impianto di Cokeria Italiana Coke, situato nel Comune di Cairo Montenotte, che produce 63 kg/anno di B(a)P. Le altre sorgenti di B(a)P risultano trascurabili.

Pertanto, il piano individua le seguenti misure:

- Misure su impianti industriali che producono B(a)P: Italiana Coke.
    - Misura 1 – Adeguamento della ditta Italiana Coke alle BAT che prevengono la produzione di emissioni diffuse e convogliate sorgenti di B(a)P e benzene, disponendo l'applicazione più stringente delle BAT 46, 14, 49e revisione dei tempi di restituzione di alcune analisi disposte dal PMC.
    - Misura 2 – Ulteriori monitoraggi finalizzati a migliorare il quadro conoscitivo della zona e a verificare l'efficacia delle azioni di risanamento.
- Misure sulle biomasse: il Piano ritiene che le azioni previste a livello nazionale dal protocollo d'intesa sottoscritto il 5 giugno 2019 nell'ambito del Clean Air Dialogue siano al momento idonee a contenere le emissioni di B(a)P da combustione di biomassa.

Analisi dei principali profili ambientali

L'istruttoria condotta e i pareri pervenuti non evidenziano nessun possibile danno o minaccia sui profili ambientali del territorio interessato dal Piano. Al contrario, gli attesi effetti migliorativi delle condizioni di qualità dell'aria potranno presentare non solo i diretti effetti positivi sulla salute umana, ma anche indirette ricadute positive su tutto il territorio e in particolare sull'ecosistema della vicina ZSC IT1322304 "Rocca dell'Adelasia".

In particolare il parere ARPAL sottolinea che.

"I*n generale le misure indicate sono dettagliate e la loro localizzazione è definita, descritta e motivata. Sulla documentazione presentata sono indicati sia gli strumenti sia le modalità di attuazione delle misure. Nel piano sono esplicitamente riportate le finalità, rintracciabili nella cogenza normativa, e le motivazioni dettate dalla precauzione per l'ambiente e la salute. L'ambito di influenza territoriale risulta indagato e identificato. "*

Con riguardo al quadro normativo le misure appaiono in armonia con la normativa di settore e la pianificazione regionale. Quindi non si riportano osservazioni.

Si evidenzia un mero errore materiale relativo al titolo del capitolo tre, in cui è riportato "Dlgs 155/2010" al posto della dicitura DLgs 152/2006 e smi.

Secondo la stima degli effetti diretti e indiretti, per la matrice aria sono attesi effetti positivi in conseguenza alle misure individuate.

Per il monitoraggio sembra non determinato in termini generali, la "durata del piano", vale a dire l'arco temporale di validità e l'entrata in vigore.

Valutazione conclusiva

A fronte degli attesi effetti migliorativi sulla qualità dell'aria, dall'esame del Rapporto Preliminare non emergono potenziali impatti negativi dall'attuazione delle misure previste dal Piano. Si ritiene pertanto che le previsioni del Piano siano da ritenersi ambientalmente sostenibili, escludendo quindi l'assoggettamento a VAS del Piano in oggetto

Si precisa che le misure previste dal Piano devono essere osservate a far data dalla sua approvazione e mantenute nel tempo sino ad eventuali aggiornamenti del Piano ovvero ad intervenute modificazioni della normativa di riferimento.

Si segnala infine la necessità di riportare il riferimento corretto al D DLgs 152/2006 nel titolo del capitolo III.

REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale
Dati atto

Informazioni generali

Anno registro: 2020

Numero registro: 6291

Data sottoscrizione: 16/10/2020

Soggetto emanante: Giovanni Toti

Identificativo atto:2020-AM-6476

Classificazione-fascicolo: 2019/G13.7.1.0.0/2-rapporti Ministero

Tipo atto: Decreto del Presidente della Giunta Regionale

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VAS, ex art. 13 legge regionale n. 32/2012 e approvazione del Piano d'azione per il risanamento della qualità dell'aria per la zona IT0712 denominata Savonese-Bormida.

Titolo norma: -

Tipo Beneficiario: -

Il decreto rientra nei provvedimenti dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale 254/2017

Proponenti

Responsabile Procedimento: Cecilia Brescianini

Dirigente responsabile: Cecilia Brescianini

Dirigenti Coproponenti Responsabili: -

Responsabili procedimenti Coproponenti: -

Struttura: Vice direzione generale ambiente

Dipartimento: Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti

Struttura coproponente: -

Controlli

Controllo contabile: NO

Controllo legittimità: SI

Comunicazioni

Soggetto a privacy: NO

Pubblicabile sul BURL: NO

Modalità di pubblicazione sul BURL: -

Pubblicabile sul Web: SI

Non pubblicabile: NO

Deve essere trasmesso in copia al CONSIGLIO REGIONALE per il seguito di competenza: NO

Cronologia

Iter di predisposizione e approvazione dell'atto

Compito	Assegnatario	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Dirigente	Cecilia Brescianini		16/10/2020
Legittimità approvazione	Simona Dagnino		16/10/2020
Legittimità controllo	Simona Dagnino		16/10/2020
Validazione Responsabile procedimento	Cecilia Brescianini		16/10/2020
Redazione	Maria Teresa Zannetti		16/10/2020
Avvio Atto Monocratico	Maria Teresa Zannetti		01/10/2020